

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA

Art. 1 – Denominazione.

1.1. La società è denominata “Homizy S.p.A.”(la *Società*).

Art. 2 – Sede legale.

2.1. La Società ha sede legale nel comune di Milano.

2.2. L’indirizzo della Società nell’ambito del medesimo comune è comunicato al registro delle imprese con i termini e le modalità previste dall’art. 111-ter delle disposizioni di attuazione al codice civile.

2.3. L’organo amministrativo ha facoltà di istituire, variare o sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, agenzie, uffici di rappresentanza e unità locali in genere anche all’estero.

Art. 3 – Domicilio.

3.1 Il domicilio dei soci, l’indirizzo di posta elettronica o altri recapiti e riferimenti ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla Società, sono quelli che risultano dal libro soci e che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.

Art. 4 – Oggetto.

4.1 La società ha per oggetto prevalente:

- l’approntamento, l’ingegnerizzazione, la ricerca, l’organizzazione e lo sviluppo di prodotti innovativi ad alto valore tecnologico – anche ai fini di quanto previsto dal decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 e successive modificazioni – quali tecnologie e servizi software, piattaforme tecnologiche, applicazioni informatiche e altre forme di interazione digitale per sistemi di progettazione e gestione, destinati al settore dello sviluppo immobiliare oltre che della locazione e della compravendita immobiliare; l’insieme di tecnologie e servizi potrà comprendere, in via esemplificativa e non esaustiva, la gestione informatizzata delle richieste dei singoli clienti, la gestione informatizzata, lo smistamento e la tracciabilità delle comunicazioni tra proprietà e clienti, la predisposizione e l’archiviazione della contrattualistica di uso comune per le principali operazioni effettuate nel settore di riferimento;
- l’ideazione, lo sviluppo e l’implementazione di piattaforme social per la creazione di community digitali volte alla condivisione di spazi, beni e servizi collocati all’interno di

immobili, regolamentazione e monitoraggio degli accessi e dell'utilizzo di detti spazi, beni e servizi.

4.2 La società, sia in Italia sia all'estero, in via non prevalente ed esclusivamente complementare all'attività di cui sopra, quando l'Organo Amministrativo lo riterrà necessario o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque non nei confronti del pubblico potrà:

- compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, ipotecarie, mobiliari e immobiliari;
- assumere direttamente o indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società costituite o costituende, con oggetto analogo o affine o complementare al proprio;
- acquisire beni mediante la stipulazione di contratti di leasing (locazione finanziaria) e la stipulazione di contratti di cessione di crediti;
- dare garanzie anche reali, anche per obbligazioni contratte da terzi, comprese società controllate e collegate;
- la ricerca, l'individuazione, lo sviluppo, la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione, la trasformazione, la gestione, la manutenzione di immobili in genere, situati sia in Italia che all'estero, per conto proprio e/o per conto di terzi;
- l'acquisizione e la cessione a qualunque titolo, inclusi l'acquisto, la vendita, la permuta, l'affitto, la locazione, la sub-locazione di immobili in genere, situati sia in Italia che all'estero, con particolare riferimento ad aree di terreno edificabili;
- la prestazione di servizi di consulenza ed assistenza tecnico professionale, l'organizzazione di eventi e la realizzazione di campagne pubblicitarie in merito ad attività di sviluppo immobiliare per conto proprio e/o per conto di terzi;
- sottoscrivere e/o acquistare titoli emessi da veicoli di cartolarizzazione costituiti ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera b-bis e 7.2 della legge n. 130 del 30 aprile 1999;
- assumere nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione il ruolo di soggetto cui sono conferiti compiti di gestione, amministrazione e potere di rappresentanza, ai sensi degli articoli 7.1, comma 8, e 7.2, comma 1, della legge n. 130 del 30 aprile 1999;
- il commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione ed altri articoli per la casa (quali, a titolo meramente esemplificativo, impianti hi-fi ed elettrodomestici);
- costituire nuove società veicolo ove conferire i vari progetti immobiliari e/o per la gestione degli stessi e/o per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, enti, consorzi o imprese aventi oggetto analogo, affine, complementare o connesso al proprio, nel rispetto del disposto dell'art. 2361 c.c. e con esclusione del collocamento delle stesse, nonché assumere la veste di associante o di associata, consorziarsi con altri enti e società e partecipare a raggruppamenti temporanei di imprese;
- stipulare contratti di leasing e locazione finanziaria e di noleggio dal lato passivo; acquisire finanziamenti e provviste finanziarie in genere da privati, società, banche ed altre strutture che esercitano il credito, contrarre mutui passivi (ipotecari e non);
- prestare avalli, fidejussioni, cauzioni ed altre garanzie reali e/o personali, anche a favore di terzi, se nell'interesse della società, e potrà compiere, in sintesi e senza alcuna restrizione, tutte le operazioni atte a favorire il conseguimento dell'oggetto sociale. Restano, in ogni caso, escluse dall'oggetto sociale tutte le attività protette, per le quali la legge richiede requisiti ed autorizzazioni particolari oppure iscrizioni in albi speciali.

Il tutto con esclusione delle attività per le quali la vigente normativa vieta l'esercizio in forma societaria, e con esclusione delle attività riservate alle società di mediazione mobiliare, nonché nel rispetto del D.P.R. 1.9.1993 n.385, della Delibera del C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e della Legge 3 febbraio 1989 n.39.

Art. 5 – Durata.

5.1 La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2060.

CAPITALE – AZIONI – STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

Art. 6 – Capitale sociale e azioni.

6.1 Il capitale sociale è di Euro 97.250 (novantasettemiladuecentocinquanta/00) ed è suddiviso in 9.725.000 (novemilionesettecentoventicinquemila) azioni, tutte senza indicazione del valore nominale, delle quali:

- n. 1.125.000 (unmilione centoventicinquemila) azioni ordinarie;
- n. 8.600.000 (ottomilione seicentomila) azioni annullabili e/o convertibili in azioni ordinarie nei termini e alle condizioni di cui al successivo art 6.6 (le *Price Adjustment Shares* o *PAS*).

6.2 L'assemblea degli azionisti in data 24 novembre 2021, con verbale in pari data a rogito notaio Claudio Caruso di Milano, ha deliberato:

- di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, in una o più *tranches*, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6, c.c., stante l'interesse della Società come sopra illustrato, per un importo massimo di nominali Euro 60.000,00 (sessantamila/00), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 6.000.000 (seimilioni) azioni ordinarie, prive di valore nominale, che avranno godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle delle altre azioni in circolazione al momento della loro emissione (*Aumento di Capitale Offerta*), da offrirsi a (i) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129, nell'Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo; (ii) investitori istituzionali all'estero, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione pertanto degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di un'autorizzazione delle competenti autorità; nonché (iii) investitori diversi dai predetti soggetti, con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di esenzione delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di titoli previsti dall'articolo 1, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2017/1129;
- di dare atto che l'Aumento di Capitale Offerta è da considerare scindibile e di fissare il termine finale per la sottoscrizione dell'aumento di capitale testé deliberato, ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, c.c., al 31 dicembre 2022 ovvero, se anteriore, alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext PRO, prevedendosi fin d'ora che, qualora entro detto termine l'aumento non sia stato integralmente sottoscritto, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;
- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso, nei limiti di legge, al Presidente *pro tempore* in carica e – sempre nei limiti di legge – con facoltà di sub-delega, conferendogli tutti i

poteri necessari per dare materiale esecuzione all'Aumento di Capitale Offerta di cui alla presente deliberazione, ivi compresi tutti quelli necessari ed opportuni per (i) il perfezionamento e l'esecuzione dell'operazione di aumento di capitale e, in particolare, il potere di determinare il numero delle azioni da emettere in funzione delle risultanze del collocamento e di definire, entro il limite del prezzo minimo determinato in base al patrimonio netto della Società, l'intervallo di prezzo massimo e prezzo minimo e il prezzo definitivo di emissione delle azioni, sentiti il Global Coordinator e l'EGA, tenendo conto delle condizioni dei mercati finanziari nazionali ed esteri al momento dell'effettuazione dell'offerta, della quantità e della qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli investitori, dei risultati raggiunti dalla Società e delle prospettive di sviluppo della stessa, delle indicazioni e delle raccomandazioni delle istituzioni finanziarie incaricate del collocamento e dei consulenti della Società e (ii) depositare al Registro delle Imprese l'attestazione di cui all'articolo 2444 c.c. nonché lo statuto riportante l'importo aggiornato del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 c.c., con la soppressione della clausola transitoria introdotta nello Statuto Intermedio.

6.3 Ogni azione è indivisibile ed è fornita dei diritti previsti dal presente statuto. Tutte le azioni hanno le medesime caratteristiche e conferiscono ai loro titolari i medesimi diritti amministrativi e patrimoniali. Ogni azione attribuisce ai suoi titolari il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

6.4 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi degli artt. 83-*bis* e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato ("TUF").

6.5 Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi di legge, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan (anche segmento professionale), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Euronext Growth**").

6.6 Salvo quanto precisato dal presente Statuto, le Price Adjustment Shares attribuiscono gli stessi diritti ed obblighi delle azioni ordinarie – ed in particolare attribuiscono il diritto agli utili e alle distribuzioni di riserve, nonché il diritto di voto *pari passu* con le azioni ordinarie - ad eccezione di quanto di seguito descritto:

a) sono intrasferibili fino alla data prevista per la conversione automatica in azioni ordinarie (la **Conversione**) e comunque non oltre cinque anni decorrenti dalla data di efficacia del presente statuto ai termini e alle condizioni oltre indicati;

b) saranno proporzionalmente annullate, senza alcuna variazione del capitale sociale, contestualmente all'esecuzione e sottoscrizione della Seconda Tranche, come *infra* definita, dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea in sede straordinaria in data 30 aprile 2020 (l'**Aumento di Capitale**), in base al "**Valore Pre-Money Seconda Tranche**" inteso come la valorizzazione *pre-money* della Società che verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Società, contestualmente alla sottoscrizione delle restanti massime 90.000 azioni ordinarie rinvenienti dell'Aumento di Capitale non ancora sottoscritte (la **Seconda Tranche**) dopo almeno n. 37.500 azioni ordinarie dell'Aumento di Capitale già sottoscritte e versate (la **Prima Tranche**), secondo la seguente formula:

$$\text{numero PAS non annullate} = \text{Numero Azioni Investitori Prima Tranche} / [1 - (\text{Crescita Equity Value Seconda Tranche} / \text{Valore Pre-Money Seconda Tranche})] - \text{Numero Azioni Investitori Prima Tranche}$$

dove:

- “**Numero Azioni Investitori Prima Tranche**” è il numero di azioni di nuova emissione rinvenienti dalla Prima Tranche e sottoscritte dagli investitori sottoscrittori della Prima Tranche (gli **Investitori Prima Tranche**);

- “**Crescita Equity Value Seconda Tranche**” è la differenza (i.e. *Valore Pre-Money Seconda Tranche – Floor Prima Tranche*) tra il Valore Pre-Money Seconda Tranche ed il “**Floor Prima Tranche**” inteso quale importo pari ad Euro 3.750.000 (tre milioni settecentocinquantamila), ossia il Numero Azioni Investitori Prima Tranche moltiplicato per 100 (cento).

Infine, in ogni caso ove il Valore Pre-Money Seconda Tranche risultasse tale da garantire agli Investitori Prima Tranche (precedentemente all’annullamento) una valorizzazione della propria partecipazione pari o superiore al Floor Prima Tranche allora nessuna PAS sarà annullata.

Resta inteso che le delibere del consiglio di amministrazione in merito alla Valorizzazione Pre-Money Seconda Tranche, l’eventuale annullamento e l’esecuzione, sottoscrizione e versamento della Seconda Tranche dovranno avvenire contestualmente.

c) con riferimento alle PAS residue rispetto all’annullamento di cui sopra, saranno proporzionalmente convertite in azioni ordinarie in base alla valorizzazione *pre-money* in virtù della quale sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, in caso di quotazione della Società su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione (la **Quotazione**), il prezzo definitivo di sottoscrizione delle azioni con riferimento all’aumento di capitale a servizio della Quotazione o, in caso si proceda alla delibera e sottoscrizione di un aumento di capitale per un importo, comprensivo di sovrapprezzo, pari o superiore all’83,33% dei versamenti complessivamente effettuati a titolo di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale e destinati, almeno per metà, alla raccolta di capitali presso investitori terzi diversi dal socio Abitare In S.p.A. e dagli investitori sottoscrittori dell’Aumento di Capitale (l’**Aucap Terzi**), il prezzo definitivo di sottoscrizione delle azioni rinveniente dall’Aucap Terzi (il **Valore Pre-Money Finale**), secondo la seguente formula:

$$\text{numero di azioni ordinarie rivenienti dalla conversione PAS} = \text{Numero Azioni Investitori} / [1 - (\text{Crescita Equity Value} / \text{Valore Pre-Money Finale})] - \text{Numero Azioni Investitori}$$

dove:

- “**Numero Azioni Investitori**” è il numero di azioni ordinarie rinveniente dall’Aumento di Capitale e sottoscritte dagli Investitori, come *infra* definiti;

- “**Crescita Equity Value**” è la differenza (i.e. *Valore Pre-Money Finale - Floor*) tra il Valore Pre-Money Finale ed il “**Floor**” inteso quale importo pari al numero delle azioni detenute da tutti gli investitori sottoscrittori dell’Aumento di Capitale (gli **Investitori**), moltiplicato per 100 (cento), oltre all’IRR indicato di seguito, a seconda del lasso temporale intercorrente tra la sottoscrizione da parte dell’ultimo investitore dell’Aumento di Capitale (Prima Tranche, ovvero Seconda Tranche qualora effettivamente eseguita) e la Quotazione o l’Aucap Terzi:

(a) IRR del 10% (o 0% per il caso di mancata sottoscrizione della Seconda Tranche), in caso di Quotazione o Aucap Terzi entro i primi 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale da parte dell’ultimo investitore;

(b) IRR del 10% (o 0% per il caso di mancata sottoscrizione della Seconda Tranche) in merito ai primi 12 mesi e IRR del 8% rispetto ad ogni mese successivo al dodicesimo per il caso di Quotazione o Aucap Terzi intervenuta successivamente ai primi 12 mesi, ma entro i primi 24 mesi dalla data di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale da parte dell'ultimo investitore;

(c) IRR del 10% (o 0% per il caso di mancata sottoscrizione della Seconda Tranche) in merito ai primi 12 mesi, IRR del 8% con riferimento ai mesi dal tredicesimo al ventiquattresimo e del 5% con riferimento ad ogni mese successivo al ventiquattresimo per il caso di Quotazione o Aucap Terzi intervenuta successivamente ai primi 24 mesi dalla data di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale da parte dell'ultimo investitore.

Infine, in ogni caso ove il Valore Pre-Money Finale risultasse tale da garantire agli Investitori una valorizzazione della propria partecipazione (precedentemente alla conversione) pari o superiore al Floor allora le PAS saranno convertite in azioni ordinarie nel rapporto di 1:1.

Le *Price Adjustment Shares* saranno automaticamente convertite entro 7 (sette) giorni solari dall'inizio delle negoziazioni delle azioni della Società in relazione alla Quotazione oppure dalla sottoscrizione dell'Aucap Terzi.

Qualora ad esito dell'applicazione della formula sopra riportata, anche per effetto di eventuali operazioni di arrotondamento, residuassero *Price Adjustment Share* non convertite, tali *Price Adjustment Share* saranno annullate senza alcuna variazione del capitale sociale.

Rispetto a tutto quanto sopra disposto con IRR si intende il tasso di sconto annuo che rende uguale a zero la sommatoria del valore attuale di tutti i flussi in entrata ed in uscita (i **Flussi**) associati all'investimento a titolo di capitale di rischio nella società, secondo la seguente formula:

$\sum [(Flussi \text{ al tempo } k) / (1 + IRR)^{(K/365)}] = 0$ (zero) in un periodo di tempo (**K**), espresso in numero di giorni, che va da 0 (zero) a n (complessivamente **Arco Temporale dell'Investimento**) laddove al fine della presente definizione:

- per Flussi in uscita si intendono gli esborsi effettuati nell'Arco temporale dell'Investimento da parte dell'Investitore per la sottoscrizione della sua Partecipazione nella Società, i versamenti effettuati, in qualunque tempo, a titolo di capitale (sia per valore nominale che per sovrapprezzo), versamenti in conto capitale, futuro aumento di capitale ed a copertura perdite (valori espressi nella formula con segno negativo);
- per Flussi in entrata si intendono gli incassi ottenuti nell'Arco Temporale dell'Investimento nella Società a fronte della cessione di quote della Società, nonché per dividendi eventualmente percepiti, calcolati a far tempo dal rispettivo incasso (valori espressi nella formula con segno positivo) al netto del pagamento delle imposte eventualmente dovute e di ogni eventuale ulteriore onere connesso al disinvestimento;

K = 0 (zero) è associato al giorno del primo esborso effettuato dall'Investitore per l'aumento di capitale della Società;

6.7 Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

6.8 La Società può assumere dai soci versamenti che, in relazione al titolo, potranno avere natura di apporto o di finanziamenti. Tali finanziamenti, in espressa deroga all'art. 1815 c.c.,

saranno improduttivi di interessi, salva diversa pattuizione al momento dell'erogazione. Fatta salva diversa pattuizione, i finanziamenti comporteranno l'obbligo della Società alla restituzione della somma versata.

6.9 È esclusa per le azioni l'emissione di titoli nominativi, ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c.

6.10 Ove stabilito da norme inderogabili, la Società può adottare le diverse tecniche di rappresentazione, legittimazione e circolazione previste dalla normativa pro tempore vigente.

Art. 7 – Strumenti finanziari partecipativi.

7.1. La Società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi, può emettere strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell'art. 2346, sesto comma, c.c., in conformità alle disposizioni di legge, del presente statuto e della relativa delibera di emissione.

7.2. La decisione di emettere gli strumenti finanziari partecipativi è di competenza dell'Assemblea in sede straordinaria, mentre il collocamento degli stessi è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 – Recesso.

8.1 I soci hanno diritto di recesso nei casi in cui il diritto è inderogabilmente previsto dalla legge. Il recesso non spetta per le delibere riguardanti la proroga del termine.

ASSEMBLEA

Art. 9 – Convocazione dell'assemblea.

9.1 L'assemblea è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore delegato nei casi previsti dalla legge e ogniqualvolta il presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato lo reputino opportuno; comunque almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, secondo comma, c.c..

9.2 L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare, nonché della data per la seconda convocazione. L'avviso di convocazione è trasmesso alternativamente tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica (anche certificata), nonché con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento agli indirizzi, recapiti e riferimenti di cui all'art. 3, da inviarsi almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

9.3 L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, in un paese dell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera.

9.4 Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, se in esse sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

9.5 Nell'ipotesi di cui al comma precedente, deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte agli amministratori e sindaci non presenti.

Art. 10 – Riunione per videoconferenza o teleconferenza.

10.1 La partecipazione all'assemblea può avvenire in audio-conferenza o video-conferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario che: a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Verificandosi tali presupposti l'assemblea si riterrà svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 11 – Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni.

11.1 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale con diritto di voto nell'assemblea medesima e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti, ivi compresi gli astenuti. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria si costituisce qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti, ivi compresi gli astenuti.

11.2 L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Art. 12 – Diritto di intervento.

12.1 Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

12.2 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Art. 13 – Rappresentanza nell'assemblea.

13.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare nelle forme e limiti di legge. In ogni caso la rappresentanza non può essere conferita ai membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché a dipendenti della società e di sue controllate né a queste ultime.

Art. 14 – Presidenza dell'assemblea. Verbalizzazione.

14.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, dall'amministratore delegato o da chi ne fa le veci; in loro assenza, da altra persona designata dall'assemblea stessa.

14.2. Il presidente dell'assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione (non a schede segrete) ed accerta i risultati delle votazioni.

14.3. Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea. Nei casi di legge, o quando l'assemblea lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un notaio.

14.4. Il verbale delle deliberazioni dell'assemblea è disciplinato dalla legge.

AMMINISTRAZIONE

Art. 15 – Consiglio di Amministrazione.

15.1. La Società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, composto da un numero minimo di tre membri ad un numero massimo di cinque, secondo la determinazione dell'assemblea.

15.2. Gli amministratori possono essere anche non soci, rimangono in carica, secondo le determinazioni dell'assemblea, per un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

15.3. Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo statutario, l'assemblea ordinaria, durante il periodo di permanenza in carica del consiglio, potrà aumentare tale numero nei limiti, appunto, del massimo statutario. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

15.4. In caso di cessazione di uno o più amministratori si provvede ai sensi di legge. L'assemblea ordinaria può tuttavia deliberare di ridurre nei limiti di statuto il numero dei componenti il consiglio a quello degli amministratori in carica per il periodo residuo.

15.5. Se, per dimissioni o altre cause, vengono a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori in carica, si intende decaduto l'intero consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione, e deve immediatamente convocarsi, da parte degli amministratori rimasti in carica, l'assemblea, per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 16 – Poteri.

16.1. L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, e hanno la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quanto per legge sia espressamente riservato all'assemblea.

16.2. Fermo quanto disposto dagli artt. 2420 ter e 2443 c.c., sono di competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni, da assumere comunque nel rispetto dell'art. 2436 c.c., relative a:

- a) fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c., anche quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506 ter c.c.;
- b) istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- c) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- d) indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza legale;
- e) riduzione del capitale a seguito di recesso;
- f) adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

Art. 17 – Presidente e organi delegati.

17.1. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente, se questo non è già stato eletto dall'assemblea. Può nominare uno o più vice-presidenti, che sostituiscano il presidente in caso di assenza o impedimento e può delegare, nei limiti di legge, proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti determinandone i poteri, nonché – anche di volta in volta – affidare speciali incarichi a singoli consiglieri e nominare il segretario del consiglio, scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

17.2. Il consiglio di amministrazione può nominare un comitato esecutivo, fissandone, nei limiti di legge, i relativi poteri, i compiti, il numero dei componenti e le norme di funzionamento.

17.3. Il consiglio di amministrazione può nominare, con facoltà di delega ai sensi dei commi che precedono, direttori generali e procuratori ad negozia o per categorie di atti determinandone i poteri.

17.4. Gli organi delegati riferiscono periodicamente al consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 18 – Convocazione e riunioni.

18.1. Il consiglio si riunisce, nella sede sociale o altrove, ogni volta che il presidente o l'amministratore delegato lo ritengano opportuno, oppure ne facciano motivata richiesta scritta almeno due consiglieri o il collegio sindacale.

18.2. Alle riunioni del consiglio ha diritto di partecipare un uditore (privo del diritto di voto) qualora sia stato nominato dalla maggioranza dei soci titolari di azioni ordinarie.

18.3. La convocazione viene effettuata dal presidente, dall'amministratore delegato o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione scritta contenente almeno la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione è trasmesso ai consiglieri e ai sindaci, oltre che all'uditore, qualora nominato, alternativamente tramite posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre giorni prima della riunione, o in caso di urgenza, almeno un giorno prima, al domicilio di ciascun consigliere e di ciascuno dei sindaci.

18.4. La riunione del consiglio è presieduta dal presidente o da chi ne fa le veci o in caso di loro assenza o impedimento, dall'amministratore delegato o dalla persona designata dal consiglio stesso.

18.5. La riunione è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

18.6. Il consiglio può riunirsi anche in audio-conferenza o video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

18.7. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti è decisivo il voto di chi presiede.

18.8. Il verbale delle deliberazioni del consiglio è disciplinato dalla legge.

18.9. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di convocazione nella forma e nei modi sopra previsti, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale oppure siano presenti la maggioranza sia degli amministratori sia dei sindaci in carica e gli assenti siano stati preventivamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.

Art. 19 – Rappresentanza sociale.

19.1 La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione e a chi ne fa le veci, nonché, ove nominati, ai consiglieri muniti di delega dal consiglio, con facoltà degli stessi di rilasciare mandati a procuratori e avvocati.

19.2 I componenti del consiglio di amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal consiglio di amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

19.3 Salvo diversa disposizione consigliare la rappresentanza legale spetta ai soggetti di cui ai precedenti commi in via disgiunta l'uno dall'altro.

Art. 20 – Compenso.

20.1. Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese per ragioni d'ufficio, l'assemblea può attribuire un compenso, anche sotto forma di partecipazione agli utili o di attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

20.2. L'assemblea può determinare un compenso complessivo per tutti gli amministratori compresi quelli investiti di particolari cariche in conformità dello statuto. In difetto per questi ultimi provvede il consiglio di amministrazione sentito il parere del collegio sindacale.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 21 Collegio sindacale.

21.1 Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, che designa altresì il presidente.

21.2 I requisiti, le funzioni, le responsabilità e la retribuzione del collegio sindacale sono regolati dalla legge.

21.3 Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi in audio-conferenza o video-conferenza nel rispetto dei principi di cui all'art. 18 del presente statuto.

Art. 22 – Revisione legale dei conti.

22.1. La revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale ovvero quando prescritto in via inderogabile dalla legge o deciso con delibera della assemblea ordinaria e comunque secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente, da un revisore o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

22.2. I requisiti, le funzioni, il conferimento, la revoca e la cessazione dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore contabile o della società di revisione sono regolati dalla legge.

ESERCIZIO SOCIALE – UTILI

Art. 23 – Esercizio sociale.

23.1 L'esercizio sociale si chiude il 30 settembre di ogni anno.

Art. 24 – Distribuzione degli utili.

24.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi una differente destinazione.

Art. 25 – Acconti sui dividendi.

25.1 Il consiglio di amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti di legge, ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previste dalla vigente disciplina.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 26 - Scioglimento e liquidazione.

26.1 Lo scioglimento e la liquidazione sono regolate dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – Rinvio alle norme di legge

27.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge.

Firmato: Claudio Caruso – Notaio (L.S.)